



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 28 luglio 2023

Prot. 1334/GE

Pag. 1 di 4

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

e, p.c., Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Legge Manfredi e decreti attuativi – programmi didattici delle lauree professionalizzanti - differenza tra titolo di studio e titolo professionale – formazione e competenza riservata. Chiarimenti.

Durante l'Assemblea dei Presidenti, tenutasi a Roma presso l'Hotel "Massimo D'Azeglio", il Presidente dell'Ordine di Monza - Brianza ha esternato alcune critiche in merito alla formazione accademica della laurea professionalizzante LP01 "laurea professionalizzante in costruzioni, ambiente e territorio", nella quale sono previste anche materie caratterizzanti la progettazione di impianti partendo da tre presupposti:

1. tra gli studenti non vi è alcuna appetibilità per la nuova laurea, in quanto non gli servirà per farsi denominare "ingegnere";
2. generano un grave danno ai "tecnici impiantisti" iscritti all'albo dei periti industriali, in quanto la laurea avrebbe riconosciuto ai Geometri la possibilità di progettare impianti per cubature pari a 2.400 mc. e quindi sarebbero "fuori" dal mercato professionale della progettazione degli impianti e
3. che i periti di "medio corso" e "di lungo corso" siano stati dimenticati dalla riforma, creando "iscritti di serie A, iscritti di serie B e iscritti di serie C".

L'intervento ha rivelato un allarmismo ingiustificato e una scarsa conoscenza della materia e della professione e, quindi, avevo già anticipato che avrei fornito alcuni opportuni chiarimenti alle affermazioni ascoltate.

La nostra professione passa dal sistema scolastico a quello accademico e universitario in maniera sempre più profonda; da dieci anni siamo impegnati a superare un faticoso periodo transitorio, determinato dalla modifica delle modalità di accesso alla professione ai sensi della Legge 89 del 2016. In questo contesto risulta incomprensibile la necessità di lanciare messaggi allarmistici, del tutto infondati, che ledono e offuscano l'immagine della Categoria professionale dei periti industriali.

Ma ciò che è maggiormente deludente, è prendere atto che ci sono presidenti di ordini territoriali importanti, come quello rappresentato sul podio dei relatori, che ancora oggi non distinguono la differenza tra "titolo di studio" e "titolo professionale".

La riforma del sistema di accesso alla professione di perito industriale non tocca in alcun modo le competenze professionali, in quanto esse sono stabilite dal regolamento professionale e dalla legislazione speciale, che, da sempre, attribuisce la competenza alla progettazione degli impianti ad ingegneri e periti industriali.

Quello che, a quanto pare, risulta di difficile comprensione è che l'elevazione del titolo di accesso alla professione lascia immutate le competenze professionali riconosciute dall'ordinamento per le singole professioni. Questo principio era stato già confermato oltre vent'anni fa all'art. 1 comma 2 del D.P.R.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*Roma, 28 luglio 2023*

*Prot. 1334/GE*

*Pag. 2 di 4*

5 giugno 2001, n. 328, quando il Legislatore consentiva anche ai laureati triennali di accedere alla professione di perito industriale.

Anche allora, si gridò allo scandalo, allarmando inutilmente la categoria con analoghi anatemi sui livelli di iscritti di serie A e di serie B e paventando l'erosione del mercato professionale in favore dei laureati, iscritti all'albo professionale, in danno dei "diplomati".

Ora la riforma universitaria, introdotta dalla Legge Manfredi n. 163/2021 non solo offre l'occasione di annoverare altri tre titoli accademici (LP01, LP02 ed LP03) utili per accedere alla professione, contenenti nell'esame di laurea anche quello di abilitazione, con ciò fidelizzando gli studenti alla Categoria già con l'accesso universitario, ma consente alla professione di perito industriale di accorpare i settori di specializzazione. Ciò comporta l'evidente vantaggio di poter argomentare con maggiore autorevolezza e copertura legale i numerosi conflitti di competenza, che coinvolgono da anni attività simili (vedi, ad esempio elettronici ed elettrotecnici), senza con ciò erodere le competenze dei periti industriali iscritti con il diploma scolastico superiore.

Quindi, non si crea nessuna discriminazione tra iscritti né contrasti tra livelli di competenza.

Per quanto riguarda, l'appetibilità del termine di "ingegnere" rispetto a quello di "perito industriale", sembra di tornare indietro nel tempo, per riascoltare antiche polemiche sul titolo professionale. Così come, sembra di tornare ai tempi in cui si confrontavano i sostenitori della tradizione, che difendevano il "glorioso" titolo di perito industriale e coloro che questo titolo non lo hanno mai digerito desiderando unicamente farsi chiamare "ingegnere".

Chi scrive non condivide questa apparente frustrazione che non va alimentata con posizioni allarmistiche.

Il confronto con le nuove generazioni di progettisti va fatto sulle competenze, non sulla polemica, creata a tavolino, in merito al contenuto formativo della formazione universitaria. Essa va sostenuta sul piano oggettivo delle norme che regolano e disciplinano le competenze professionali.

Per questo motivo, ricordo che le "professioni regolamentate", come quella di "perito industriale", sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. E' la legge che ne stabilisce sia il titolo di studio indispensabile per l'accesso, sia i successivi requisiti per l'esercizio della professione (tirocinio, esame di Stato, norme di deontologia professionale, competenze riservate).

La differenza sta proprio in questa consapevolezza.

Le attività che richiedono un lavoro prevalentemente intellettuale sono designate come "professioni intellettuali", quelle che richiedono un lavoro prevalentemente fisico sono definite "arti e mestieri". Nei prossimi anni, questa distinzione continuerà a essere utilizzata, ma verrà meno la differenza nominalistica. Al fine di semplificare il linguaggio e di intendersi sul comune oggetto della classificazione prevarrà per tutte le occupazioni il termine di "professioni".



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 28 luglio 2023

Prot. 1334/GE

Pag. 3 di 4

Per questo, è necessario intendersi, usando lo stesso linguaggio, quando si parla di professione regolamentata.

Con questa premessa, forse apparirà più chiaro il passaggio ulteriore:

Il titolo di studio deve documentare un ciclo di studi, che metta in condizione lo studente di sottoporsi ad una procedura concorsuale (tale è l'esame di Stato per l'abilitazione professionale), al fine di conseguire un certificato di abilitazione valido per l'iscrizione ad uno specifico ordine professionale. Le conoscenze accademiche, acquisite dal candidato, rappresentano esclusivamente il bagaglio formativo più o meno variegato, che può comprendere conoscenze in edilizia e in impianti. Ma ciò che consente allo studente di progettare gli impianti, che ha studiato all'Università, è l'iscrizione all'albo professionale di quelle professioni, i cui regolamenti (da qui, professioni regolamentate) consentono l'esercizio di attività tipiche e riservate alla progettazione degli impianti. E tra questi non ci sono i Geometri.

Sono le leggi speciali a stabilire poi gli ambiti di competenza delle professioni tecniche, non il titolo di studio che consente a questi professionisti di ottenere l'iscrizione all'ordine. Il laureato in giurisprudenza, dopo aver superato l'esame di laurea, non è "avvocato". Può esercitare le attività tipiche e riservate all'Avvocatura esclusivamente dopo essersi iscritto all'ordine, previo superamento dell'esame di abilitazione, al quale sia stato ammesso per aver conseguito in precedenza la laurea in legge.

Allo stesso modo, il D.P.R. 462/2001, l'art. 28 la Legge n. 10/1991, l'art. 14 della Legge n. 46/1990 assegnano l'attività di progettazione degli impianti esclusivamente a professionisti dotati della necessaria competenza (e quindi iscritti al relativo ordine professionale, indipendentemente se lo hanno fatto con il diploma o la laurea magistrale o triennale o professionalizzante).

Questa competenza appartiene ai periti industriali nelle relative sezioni di specializzazione, e non ai Geometri o agli Architetti o ai laureati nella laurea LP01.

Peraltro, è la stessa "materia edilizia" che non può essere confusa con quella "impiantistica", che rappresenta il discrimine tra le competenze in edilizia di geometri e periti edili e quella dei "tecnici impiantisti" periti industriali.

Agli "edili" residua esclusivamente la "posa in opera" di impianti nelle civili abitazioni, sempre a condizione che siano stati progettati da un professionista competente (perito industriale o ingegnere). Il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1187 del 10.11.1978, ha affermato che "le attività inerenti la progettazione degli impianti, per esigenze di sicurezza, presuppongono un'apposita preparazione professionale". "... L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici".

Anche il TAR Lazio, Sez. III, il 19.01.1995 con sentenza n. 360 ha riaffermato l'esclusività della specifica competenza dei Periti Industriali e degli Ingegneri, in ordine alle attività di cui alla L. 46/1990. Essa ha ribadito che nelle attività impiantistiche rientrano prestazioni basate sull'utilizzazione dell'energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell'elettromagnetismo.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 28 luglio 2023

Prot. 1334/GE

Pag. 4 di 4

Di conseguenza, *“gli impianti in argomento, per esigenze di sicurezza, presuppongono un’apposita preparazione professionale. D’altra parte, tale conclusione è confermata dalla considerazione che l’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici; ... omissis ..., deve ritenersi che l’affermazione (esplicita) della competenza nel caso dei periti industriali significhi l’esclusione (implicita) della competenza nel caso dei geometri”* (TAR Abruzzo, L’Aquila, n.° 14/96.

A tal fine, in ordine alla competenza degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi 46/1990 e n. 10/1991, il Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII, dicastero vigilante delle professioni di Ingegnere e di Perito Industriale, con prot. 7/09003002F8/4143/V del 17.11.1999, affermava l’insussistenza di alcun dubbio circa la possibilità che i periti industriali, purché dotati di adeguata specializzazione, potessero svolgere le attività indicate negli artt. 14 L. n. 46/1990 e 28 L. 10/1991.

\*\* .\*\*\* \*\*

Questa analisi deriva dal dettato normativo e confermata da autorevole giurisprudenza, anche costituzionale, allorché afferma che *“i limiti propri di ciascuna abilitazione costituiscono null’altro che un presupposto di fatto che il giudice è chiamato a valutare caso per caso. Infatti, non può certo ritenersi scelta irragionevole quella di ragguagliare a presupposti “flessibili” la determinazione di competenze che postulano cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo”* (in termini, Corte Costituzionale n.° 199/1993).

Le “cognizioni variabili” sono rappresentate dal bagaglio di conoscenze acquisite dal professionista che si adeguano allo sviluppo delle metodologie innovative, seguendo l’evoluzione tecnologica, che, in ogni caso, non modificano o ampliano in alcun modo le competenze riconosciute dall’ordinamento alla professione regolamentata di perito industriale.

Inutile quindi riferire restrizioni o riserve di attività, basando le proprie erronee convinzioni con il titolo di studio utilizzato.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Esposito)

